



COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO PROVINCIA DI CROTONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 12 del 26/04/2012

Oggetto: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

L'anno 2012 il giorno 26 del mese di Aprile, con inizio alle ore 15.00 nella sala delle adunanze del Comune di Isola di Capo Rizzuto, convocato, con appositi avvisi, si è riunito, in Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

COGNOME E NOME	CARICA	SI/NO	COGNOME E NOME	CARICA	SI/NO
GIRASOLE Carolina	Sindaco	NO	BATTIGAGLIA Giancarmine	Consigliere	SI
RIZZO Anselmo	Vice Sindaco	SI	BRUNO Domenico	Consiglieri\As sessore	SI
LEPERA Mario	Consigliere	SI	PASCUZZI Vincenzo	Consigliere	SI
BATTIGAGLIA Domenico	Consiglieri\As sessore	SI	RILLO Antonio	Consigliere	SI
LIO' Guglielmo	Consiglieri\As sessore	SI	MARTINO Raffaele	Consigliere	SI
GIRASOLE Vincenzo	Consiglieri\As sessore	SI	TIMPA Carmine Antonio	Consigliere	NO
BIONDI Carmine	Consigliere	NO	PULLANO Francesco	Consigliere	NO
RILLO Fernando	Consigliere	NO	GARERI Raffaele	Consigliere	SI
PETROCCA Paolo	Presidente	SI	FRUSTAGLIA Antonio	Consigliere	SI
SCINO Elio	Consigliere	SI	BATTIGAGLIA Patrizia	Consigliere	NO
BOMBARDIERE Marcello	Consiglieri\As sessore	SI			

Presenti N. 15

Assenti N. 6

Partecipa il Segretario Comunale LA PEGNA Pasquale il quale provvede alla redazione del presente verbale

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente PETROCCA Paolo, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

La seduta è pubblica.

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE
REGOLAMENTO.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

La trattazione dell'argomento in oggetto inizia alle ore 17.20;

Alle ore 17.20 entra il consigliere R. Martino;

Presenti n. 16 – Assenti n. 5 (C. Girasole, Timpa, Pullano, Biondi e F. Riillo);

Interventi:

L'assessore al Turismo, Anselmo Rizzo, elogia il lavoro espletato dalla commissione consiliare e dagli uffici per il lavoro di stesura della proposta in argomento ed afferma che: "il Comune di Isola a seguito della riduzione di trasferimenti statali, non sarebbe in grado di assicurare i servizi di manutenzione necessari per il sostegno necessario anche al turismo, ecco perché abbiamo pensato di avviare questo percorso che a mio avviso è un'opportunità e non una penalizzazione per il settore turistico. Il relativo gettito d'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo il cui utilizzo dovrà essere preceduto da un apposito programma, da discutere in sede di conferenza dei capigruppo, sentite le associazioni di categoria, ed approvato dalla Giunta Comunale. Ci sarà, quindi, anche la partecipazione degli operatori del settore che avranno la possibilità di dare il loro contributo per far sì che le somme introitate vengano realmente utilizzate per finalità legate al turismo".

I consiglieri A. Riillo e R. Martino chiedono il rinvio del presente punto perché "gli operatori turistici non sono stati invitati come, invece, prevede la normativa in materia e perché il regolamento non è equo e va a colpire sempre e solo gli stessi che pagano. La classe politica di tutti gli schieramenti in questi anni ha fallito sulla programmazione turistica, bisogna invertire la rotta e dare spazio alle certezze come quella di aderire in maniera concreta alla rinascita della società aeroportuale".

Il consigliere E. Pascuzzi interviene per dare il suo contributo alla discussione annunciando il voto favorevole all'istituzione dell'imposta di soggiorno e stimolando l'amministrazione comunale nelle persone del sindaco e dell'assessore al turismo ad incontrare subito dopo l'approvazione, gli operatori turistici per pianificare interventi mirati e necessari per rilanciare l'intera economia e l'indotto turistico: "anche se si parte in ritardo perché la stagione estiva è già alle porte, a mio avviso è necessario istituire l'imposta ma è altrettanto urgente e necessario dialogare ed incontrare il mondo dell'economia turistica che ha bisogno di essere ascoltato e supportato in questo delicato momento storico".

Il consigliere R. Gareri annuncia il voto favorevole del suo gruppo ed afferma: "questo è un momento delicato per gli enti locali in quanto il federalismo fiscale ci "obbliga" ad intervenire anche approvando atti impopolari ma necessari per dare risposte. Il regolamento è chiaro e lo condividiamo in tutte le sue articolazioni perché spiega in maniera chiara gli obiettivi che vuole raggiungere. In parole povere, il gettito d'imposta, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, per dirla con uno slogan ciò che viene preso al turismo viene

dato al turismo. A mio avviso un'occasione utile e non una penalizzazione per l'intero settore”.

Seguono altri brevi interventi dei consiglieri E. Scino e M. Lepera, nonché degli assessori M. Bombardiere e G. Liò;

Alle ore 18.10 esce la consigliera P. Battigaglia;

Presenti n. 15 – Assenti n. 6 (C. Girasole, P. Battigaglia, Timpa, Pullano, Biondi e F. Riillo);

Il consigliere Antonio Frustaglia, componente della commissione, presenta la proposta: “Queste le novità più importanti inserite all'interno del regolamento: l'imposta decorre dal 1 luglio prossimo; sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori entro il decimo anno di età; i diversamente abili e i loro accompagnatori; gli anziani da 70 anni (compresi) in poi; coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva; coloro che prestano attività lavorativa presso una qualsiasi azienda produttiva locale; l'imposta di soggiorno per la prima annualità è stabilita nelle seguenti misure: euro 1,00 a pernottamento a persona per gli alberghi, villaggi alberghi e villaggi turistici a “4” e “5” stelle; euro 0,80 a pernottamento a persona per gli alberghi, villaggi alberghi e villaggi turistici a “2” e “3” stelle e residenze turistico alberghiere; euro 0,60 a pernottamento a persona per gli alberghi, villaggi alberghi e villaggi turistici a “1” stella, affittacamere, case per ferie, case e appartamenti per vacanze, residence, Bed & breakfast, agriturismo; altre attività assimilate; l'imposta è applicata fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi a persona; per gli anni successivi, le modifiche dell'imposta saranno disposte dalla Giunta Comunale previo atto di indirizzo del Consiglio Comunale con apposita deliberazione”.

Il Presidente del Consiglio Comunale, in merito alla proposta dei consiglieri Martino e Riillo sul rinvio del presente punto, pone ai voti la proposta e si ottiene il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 3 (Martino, A. Riillo, G. Battigaglia); contrari n. 11; astenuti n. 1 (Frustaglia),

la proposta di rinvio viene respinta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, avente per oggetto: “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, è stato stabilito, all'art. 14, di ridurre agli enti locali, a decorrere dal 2011, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti nelle misure ivi indicate; riduzione che è prevista essere incrementata del 66% per il 2012;

- il Comune di Isola di Capo Rizzuto, a seguito della riduzione di trasferimenti di cui in premessa, non sarebbe in grado di assicurare la manutenzione della città e l'erogazione dei servizi sinora garantiti e che quindi si rende necessario applicare la richiamata imposta di soggiorno per consentire di integrare parte delle minori risorse trasferite dallo Stato e per garantire il mantenimento e il miglioramento del patrimonio e del decoro urbano e dei servizi offerti ai cittadini ed ai turisti;

- al fine di assicurare al Bilancio dell'Ente una entrata strutturale per fronteggiare le esigenze emergenti in materia di turismo e di sostegno delle strutture ricettive, per attuare interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, così come indicativamente previsto dalla normativa di riferimento, è necessario attivarsi per avviare questo nuovo percorso;

- il Decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, all'art.4 attribuisce ai comuni turistici la facoltà di istituire la tassa di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità, demandando agli stessi l'emanazione del regolamento che la disciplina;

- è necessario attivarsi anche perché siamo nel periodo di redazione del Bilancio di Previsione 2012, in cui si determinano le tariffe e le aliquote d'imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale, e le tariffe dei servizi pubblici locali, compresa l'istituzione di nuove imposte come quella di soggiorno e la relativa predisposizione e successiva approvazione del regolamento che la disciplina;

- il territorio di Isola di Capo Rizzuto, dispone di quasi 33.000 posti letto riservati esclusivamente per attività turistico – ricettive e alle cosiddette seconde case e che le presenze annuali stabilite secondo i dati disponibili che parlano di 1.000.000 di presenze turistiche lungo la costa isolitana;

Ritenuto a tal fine di istituire, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l'imposta di soggiorno, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Isola di Capo Rizzuto, con decorrenza 1 luglio 2012 nella misura indicata all'interno del regolamento allegato al presente provvedimento;

Ritenuto, inoltre, di approvare il regolamento sull'imposta di soggiorno del Comune di Isola di Capo Rizzuto, composto da n. 13 articoli, che forma parte integrante e sostanziale, contenente l'individuazione del soggetto passivo d'imposta e le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le modalità di versamento dell'imposta al Comune, nonché le sanzioni da applicarsi in caso di inadempimento;

Dato atto che il Consiglio Comunale ha discusso sulla opportunità di istituire detta imposta, demandando alla 1° Commissione Consiliare la redazione del regolamento;

Dato atto che la 1° Commissione Consiliare, ha redatto la bozza di Regolamento;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/ 2000;

Visto il Decreto Legge 78/2010, convertito con Legge 122/2010;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e in particolare l'art. 4;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente provvedimento, resi ai sensi dell'Art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 11; contrari n. 2 (Martino – Riillo Ant.); astenuti n. 2 (Frustaglia e Battigaglia Giancarmine);

DELIBERA

1) di istituire, a decorrere dal 1 luglio 2012, in attuazione dell'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l'imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Isola di Capo Rizzuto;

2) di approvare il Regolamento sull'imposta di soggiorno allegato alla presente composto da n. 13 articoli – allegato A);

3) di dare atto che le misure dell'imposta di cui al precedente punto saranno determinate, per gli anni successivi al 2012 e in base a quanto stabilito dal regolamento allegato, con delibera della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio;

4) di provvedere alla verifica dell'andamento dell'applicazione della predetta imposta, al fine di valutare eventuali modifiche da apportare alla disciplina disposta con il presente provvedimento a seguito delle disposizioni che saranno emanate con il previsto regolamento nazionale.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Paolo Petrocca dichiara chiusa la seduta alle ore 19,10 per completamento punti all'ODG.

Regolamento dell'imposta di soggiorno nel Comune di Isola di Capo Rizzuto

Art.1

Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta di soggiorno di cui *all'art.4 del decreto legislativo 14/03/2011 n.23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale"*, è il pernottamento nelle seguenti strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Isola di Capo Rizzuto:

Strutture alberghiera:

alberghi, alberghi residenziali, alberghi diffusi, alberghi di turismo rurale, villaggi albergo, villaggi turistici e campeggi.

Strutture extra-alberghiere:

affittacamere, case per ferie, case appartamenti per vacanze, residence, bed & breakfast, agriturismi.

Art.2

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. *Soggetto passivo* dell'imposta di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art.1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Isola di Capo Rizzuto.

2. *Soggetto responsabile* degli obblighi tributari, in qualità di sostituto d'imposta, è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Art.3

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori entro il decimo anno di età;
- b) i diversamente abili e i loro accompagnatori;
- c) gli anziani da 70 (compresi) in poi;
- d) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art.1;
- e) coloro che prestano attività lavorativa presso una qualsiasi azienda produttiva locale.

Le esenzioni di cui alle lettere d) ed e) dovranno essere attestate e dimostrate dai gestori delle strutture ricettive (sostituti d'imposta) di cui all'art.1.

Art.4

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno per la prima annualità è stabilita nelle seguenti misure:

- € 1,00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive, e tra queste:
 - a) Alberghi e Villaggi Alberghi e Villaggi Turistici a 4 e 5 Stelle;

- € 0,80 a pernottamento a persona per le strutture ricettive, e tra queste:
 - a) Alberghi e Villaggi Alberghi e Villaggi Turistici a 2 e 3 Stelle;
 - b) Residenze Turistico – Alberghiere;

- € 0,60 a pernottamento a persona per le strutture ricettive, e tra queste:
 - a) Alberghi e Villaggi Alberghi e Villaggi Turistici a 1 Stella;
 - b) Affittacamere;
 - c) Case per ferie;
 - d) Case e appartamenti per vacanze;
 - e) Residence;
 - f) Bed & breakfast;
 - g) Agriturismi;
 - h) Altre attività assimilate.

2. l'imposta è applicata fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi a persona;

3. Per gli anni successivi, le modifiche dell'imposta sono disposte dalla Giunta Comunale previo atto di indirizzo del Consiglio Comunale con apposita deliberazione ai sensi della normativa nel tempo vigente.

Art. 5

Obblighi di dichiarazione e comunicazione

Il gestore della struttura ricettiva (sostituto d'imposta), dichiara e comunica i dati al Comune di Isola di Capo Rizzuto – Ufficio Tributi il giorno 15 di ogni mese e l'ultimo giorno di ogni mese, ed in ogni caso entro i tre giorni lavorativi successivi, il numero dei pernottamenti imponibili nel periodo considerato, i giorni di permanenza, nonché il numero di quelli esenti.

La dichiarazione e comunicazione è trasmessa preferibilmente per via telematica o mediante altre forme definite dall'amministrazione e pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 6

Versamenti

Il versamento dell'imposta di soggiorno da parte del gestore delle strutture ricettive (sostituto d'imposta), da effettuarsi entro i termini stabiliti al precedente articolo, può essere effettuato mediante conto corrente bancario o postale intestato alla Tesoreria del Comune di Isola di Capo Rizzuto o in aggiunta, tramite altre forme di pagamento che verranno pubblicizzate sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.isoladicapoizzuto.kr.it.

Contestualmente alla comunicazione telematica, il gestore della struttura ricettiva, trasmette ricevuta di versamento al Comune di quanto dovuto a titolo d'imposta per i periodi comunicati.

Art. 7

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1 commi 161 e 162 della legge 23 dicembre 2006, n.296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione, può:

- a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti, che potranno essere richiesti in qualsiasi periodo dell'anno;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- c) richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta;
- d) l'Amministrazione per l'esercizio dell'attività di controllo, qualora lo ritenesse opportuno, potrà avvalersi di forme di collaborazione esterna, reclutati secondo norma e di volta in volta.

Art.8

Sanzioni amministrative

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471-472-473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n.472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
4. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 3, è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689.

Art. 9

Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al DPR 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni.

Art. 10

Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere chiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Nei casi di versamento in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento, ai fini della preventiva autorizzazione.

Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci/00.

Art. 11
Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

Art. 12
Destinazione del gettito d'imposta

1. Ai sensi del comma 1, articolo 4, il relativo gettito d'imposta, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, animazione turistico – territoriale e sportiva di intrattenimento, con significativa ricaduta di presenza turistica sul territorio.
2. l'utilizzo dell'intero gettito dovrà essere preceduto da apposito programma, discusso in sede di Conferenza dei Capigruppo, sentite le associazioni di categoria, ed approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 13
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per il corrente anno dal 1° luglio al 31 agosto.
2. Eventuali adeguamenti e altre modifiche di carattere tecnico non sostanziale, sono demandate alla competenza alla Giunta Comunale ed al responsabile del servizio interessato.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2012 / 13**

Ufficio Proponente: **Ufficio_Sport e Turismo**

Oggetto: **ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE REGOLAMENTO.**

Parere tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio_Sport e Turismo)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/04/2012

Il Responsabile di Settore

Parere contabile

SERVIZIO RAGIONERIA FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 16/04/2012

Responsabile del Servizio Finanziario

Letto e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.TO PETROCCA Paolo

Il Segretario
F.TO LA PEGNA Pasquale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto viene pubblicato presso quest'Albo Pretorio On-Line, nei modi e nei termini di Legge, dal 03/05/2012 al 18/05/2012 al n. del Registro delle Pubblicazioni.
Isola di Capo Rizzuto,

Il Messo Comunale
F.TO

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio On-Line, per quindici giorni consecutivi dal 03/05/2012 al 18/05/2012 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. lgs. 18.08.2000 n° 267 e successive modifiche e integrazioni (Nr. eg. Pub.)

Isola di Capo Rizzuto,

Il Segretario
f.to LA PEGNA Pasquale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(Ai sensi dell'art. 134 del D. lgs. 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 26/04/2012
- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. n° 267/2000;
- essendo trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. lgs. n° 267/2000;

Il Segretario
f.to LA PEGNA Pasquale

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ISOLA DI CAPO RIZZUTO, 03/05/2012

Il Segretario
LA PEGNA Pasquale